

Bruxelles, 2 ottobre 2026
(OR. en)

13852/26

AGRILEG 230
VETER 157
FEED 56

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	29 settembre 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o parti di essi da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di determinate materie prime per mangimi, articoli da masticare e determinati alimenti per animali da compagnia, nonché l'esportazione di determinati sottoprodotti di origine animale derivati da insetti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D118027/1.

All.: D118027/1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
PLAN/495/2026 Rev. 1
(POOL/G2/2026/495/495R1-EN.docx)
D118027/01
[...](2026) **XXX** draft

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o parti di essi da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di determinate materie prime per mangimi, articoli da masticare e determinati alimenti per animali da compagnia, nonché l'esportazione di determinati sottoprodotti di origine animale derivati da insetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

che modifica l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o parti di essi da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di determinate materie prime per mangimi, articoli da masticare e determinati alimenti per animali da compagnia, nonché l'esportazione di determinati sottoprodotti di origine animale derivati da insetti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l'articolo 42, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, comprese norme sulle importazioni e sul transito nell'Unione, nonché sull'esportazione dall'Unione, di tali prodotti.
- (2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione⁽²⁾ stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009. In particolare, l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce norme relative all'importazione, all'esportazione e al transito di tali prodotti.
- (3) A seguito della valutazione da parte dei servizi della Commissione delle richieste e delle informazioni pertinenti presentate dalle autorità competenti dell'Uzbekistan e del Vietnam, la Commissione è giunta a una conclusione tecnica favorevole in merito all'ammissibilità di tali paesi terzi all'inclusione negli elenchi dei paesi terzi o parti di essi, di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011, da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di determinati crostacei acquatici da utilizzare unicamente come alimenti per animali da compagnia dall'Uzbekistan, o di proteine animali trasformate derivate da insetti, grassi fusi derivati da insetti e alimenti trasformati per animali da compagnia contenenti proteine animali derivate da insetti dal Vietnam. È

¹ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj>.

² Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj>).

pertanto opportuno modificare di conseguenza il capo I, sezione 1, tabella 1, e il capo II, sezione 1, tabella 2, di tale allegato.

- (4) L'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 vieta le esportazioni dall'Unione, tra l'altro, di materiali di categoria 2, ad esempio il frass trasformato, se destinati all'incenerimento o alla discarica. L'esportazione di tali materiali di categoria 2 per fini diversi da quelli di cui all'articolo 43, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento può tuttavia essere consentita, a condizione che siano state stabilite norme relative a tale esportazione nell'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (5) A seguito delle richieste degli Stati membri e dei portatori di interessi di consentire la commercializzazione del frass trasformato nei paesi terzi, è opportuno stabilire le prescrizioni per l'esportazione dall'Unione di frass trasformato nella tabella di cui all'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011. Per motivi di proporzionalità e semplificazione, tali prescrizioni dovrebbero coincidere con le condizioni di trasformazione standard stabilite per l'immissione sul mercato del frass trasformato all'interno dell'Unione. È quindi opportuno modificare di conseguenza il capo V di tale allegato.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN